

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art.45 del D.Lgs.31 marzo 2023, n.36)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 65 DEL 11/05/2026

Art. 1 — Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 45 del D.Lgs.31 marzo 2023, n.36 (pubblicato nel S.O. n.12 alla G.U. 31 marzo 2023, n.77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture progetto e come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024 (pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 dicembre 2024 n.305) e si applica nel caso di contratti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023 è menzionato come "Codice".
3. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Codice.
4. Il presente Regolamento è applicabile alle procedure avviate dal 1 Luglio 2023 tenuto conto delle modifiche intervenute dal 31 dicembre 2024 con il D.Lgs. 209/2024.

Art. 2 - Finalità

1. La finalità della norma precitata e quindi del presente regolamento è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione ed il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Art. 3 — Destinatari

1. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - Responsabile unico del progetto - RUP
 - Soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - Redazione del progetto esecutivo
 - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore di cantiere)
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo

- regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
 - i collaboratori dei suddetti soggetti;
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture, a prescindere dalla fonte di finanziamento.
 3. Si incentivano esclusivamente le gare per servizi e forniture per le quali è prevista la nomina del direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 32, dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Art. 4 — Gruppo di lavoro

1. Il dirigente dell'Ente e/o l'incaricato di Elevata Qualificazione, cui compete l'adozione della determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, individua con proprio atto, per ogni opera, lavoro, servizio o fornitura, il gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento delle funzioni tecniche destinatarie degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Il gruppo di lavoro individuato ai sensi del comma 1, potrà essere anche trasversale a diversi settori dell'Ente e prevedere il coinvolgimento di tutti i dipendenti a vario titolo coinvolti nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e nello svolgimento delle relative attività.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, non concorre alla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all'interno del gruppo di lavoro di cui al presente articolo, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai progetti finanziati dal PNRR, così come indicato in deroga dalla normativa vigente (art. 8 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13).
4. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del Dirigente e/o dell'incaricato di Elevata Qualificazione competente, garantendo, ove possibile, una opportuna rotazione tra il personale in servizio, tenuto conto dei carichi di lavoro e del possesso delle necessarie competenze ed esperienze. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e tenendo conto dell'effettivo impiego dei titolari di contratto a tempo parziale.
5. A tal fine il dirigente competente, contestualmente alla programmazione e anche

successivamente, individua per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, il Responsabile Unico del Progetto (RUP).

6. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro sono possibili in qualsiasi momento, da parte del dirigente e/o Elevata Qualificazione, sentito il Responsabile unico del Progetto (RUP).

Art. 5 — Risorse per funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
3. Il presente articolo si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 32, dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente articolo, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
4. La quota dell'80% delle risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche ai sensi dei commi precedenti, è ripartita, per ogni opera, lavoro, servizio o fornitura tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice e richiamate nel presente Regolamento all'art. 3, secondo le modalità e i criteri definiti nel presente Regolamento.
5. La quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni è destinata per le finalità di cui al successivo articolo 7.
6. Gli importi calcolati ai sensi del comma 4 sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, che sono dedotti in via preventiva dalla quota liquidabile al personale. Le somme destinate al pagamento dell'IRAP devono trovare autonoma e preventiva copertura nell'ambito del quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura (Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 103/2026).
7. Le stazioni appaltanti o l'ente concedente, destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, per appalti di lavori inseriti nel Programma Triennale dei lavori pubblici, compresi quelli finanziati e co-finanziati da altri soggetti, per i quali viene nominato il Direttore dei Lavori e che trovano copertura finanziaria nel Piano degli Investimenti del bilancio.
8. Le risorse per funzioni tecniche sono, altresì, previste per servizi e forniture inseriti nel Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi approvati dall'Amministrazione, compresi quelli finanziati e co-finanziati da altri soggetti e per i quali sia prevista la nomina del direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.
9. Per i lavori, servizi e le forniture che non rientrano nel predetto Programma, ai fini dell'attribuzione dell'incentivazione è richiesto il provvedimento puntuale di approvazione del

progetto e la motivata nomina del direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 (vd.si parere MIT 2190 del 26/07/2023, ANAC n. 54 del 25/10/2023, e parere Corte Conti Reg. Campania n. 191/2023)

10. L'entità delle risorse finanziarie destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti è stabilita in base alle classi di importo di seguito indicate:

Opere e Lavori	
Importo a base delle procedure di affidamento	percentuale
da euro 40.000,00 e fino alla soglia di cui all'art 14, c.1, lett. a) del Codice	2,00%
Oltre la soglia di cui all'art. 14, c.1, lett. a) del Codice	1,60%

Servizi e Forniture	
Importo a base delle procedure di affidamento	percentuale
da euro 40.000,00 e fino ad euro 750.000,00	1,40%
Oltre euro 750.000,00	1,00%

11. Le risorse finanziarie per funzioni tecniche sono individuate mediante la loro previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura al momento dell'approvazione del progetto di cui si tratta. L'impegno di spesa viene effettuato prima dell'inizio dell'esecuzione dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura, con determinazione del dirigente e/o dell'Elevata Qualificazione competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000. Qualora, per qualsiasi motivo, non si pervenga alla sottoscrizione del contratto, perfezionando così l'obbligazione, le risorse eventualmente prenotate o impegnate, rientrano nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

Art. 6 — Stazione Unica Appaltante e Logistica

1. Ai sensi dell'art. 45 del Codice, qualora per la procedura di gara ci si avvalga del servizio della SUA, parte della quota di cui all'articolo 5, comma 2, sarà trasferita dall'Ente titolare dell'appalto, presso l'Ente in cui è costituita la SUA, successivamente alla sottoscrizione del contratto, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui al successivo comma 3.
2. Il dirigente competente, quando previsto dalle vigenti norme, si avvale della Stazione Unica Appaltante costituita presso l'Unione Valle Savio, per le procedure di acquisizione di opere, lavoro, servizi o forniture, così come definito dalla legge e dagli atti organizzativi assunti dall'Unione, a cui verranno quindi riconosciute le quote di incentivi ai sensi del presente Regolamento.
3. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, nel caso in cui sia previsto l'intervento del Settore SUA e Logistica, è la seguente:

Fase	Procedura	Opere e Lavori	Servizi e Forniture
Fase di gara e affidamento	Procedure di gara negoziate	10%	15%
	Procedure di gara aperte	13%	18%
	Partenariato pubblico privato e concessioni	20%	20%

4. L'80% della somma destinata alla SUA è ripartita tra il personale del Servizio "Stazione Unica Appaltante", mentre il 20% è disciplinato secondo le modalità di cui all'art. 7.
5. I destinatari sono individuati con provvedimento del Dirigente della Stazione Unica Appaltante tenuto conto delle attività di coordinamento, delle professionalità necessarie, delle procedure seguite e delle risorse impiegate, secondo quanto da un apposito atto da adottarsi in sede di Unione Valle del Savio.

Art. 7 – Quota del 20%

1. La quota di cui all'art. 5, comma 5, è incrementata:
 - dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 45, comma 4, del Codice;
 - della quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile;
 - della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Art. 8 - Ripartizione incentivi per lavori, forniture e servizi

1. La ripartizione delle risorse destinate ad incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, è effettuata, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, dal dirigente competente, secondo le percentuali di cui agli allegati A e B, che verranno approvati con determinazione dirigenziale, rapportate alla quota dell'80% di cui all'art. 5, comma 4, del presente Regolamento e nel rispetto dei limiti riportati alle tabelle A e B.

Art. 9 — Riparto delle somme destinate all'incentivazione dei collaboratori

1. La quota di incentivi per funzioni tecniche, nella parte prevista per i collaboratori, viene suddivisa tenendo conto dei seguenti coefficienti:
 - a. Collaboratori amministrativi coeff. 0,50
 - b. Collaboratori tecnici coeff. 1,00
 - c. Assistenti tecnici alla D.L. coeff. 0,50
2. I coefficienti di cui al comma precedente possono essere variati in più o in meno, fino ad un massimo di 0,50, per i collaboratori amministrativi e gli assistenti tecnici alla D.L. e fino ad un massimo di 1,00 per i collaboratori tecnici, su determinazione del dirigente di settore.
3. I coefficienti di cui sopra vengono riproporzionati in base alla tipologia del part-time e rispetto alle assenze che incidono sulle effettive attività tecniche svolte dai dipendenti che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, così come indicate all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento e nelle allegate tabelle A e B, secondo le fasce di decurtazione previste dal Contratto Collettivo Integrativo, come di seguito specificato:

PRESENZA	
Giorni di presenza superiori al 75% di quanti dovuti	Nessuna decurtazione
Giorni di presenza maggiori del 50% e fino al 75% di quanti dovuti	Decurtazione del 15%
Giorni di presenza maggiori del 25% e fino al 50% di quanti dovuti	Decurtazione del 50%
Giorni di presenza fino al 25% di quanti dovuti	Nessuna incentivazione

3. Per le fasi di cui ai punti da 1 a 15 della Tabella A) del presente regolamento, il 50% della quota assegnata ad ogni fase è riconosciuta ad eventuali collaboratori se partecipano in numero pari o superiore a tre, da utilizzare anche in riferimento ai referenti degli enti nell'ambito dei progetti sovra comunali della montagna. In caso di un numero di collaboratori inferiore a tre può essere riconosciuta una quota fino al 50%.
4. Per le fasi di cui ai punti da 1 a 11 della tabella B) del presente regolamento, il 50% della quota assegnata ad ogni fase è riconosciuta ad eventuali collaboratori se partecipano in numero pari o superiore a tre, da utilizzare anche in riferimento ai referenti degli enti nell'ambito dei progetti

sovra comunali della montagna. In caso di un numero di collaboratori inferiore a tre può essere riconosciuta una quota fino al 50%.

5. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano allo svolgimento delle predette attività.

Art. 10 — Termini per lo svolgimento delle attività

1. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche al gruppo di lavoro di cui all'art. 4, indica i termini entro i quali devono essere eseguite le attività destinatarie dell'incentivo. I termini per la direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture; i termini per il collaudo/regolare esecuzione o la certificazione di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice dei contratti e relative norme regolamentari.
2. Il Responsabile del Progetto cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 11 — Criteri di riduzione delle risorse finanziarie a fronte di incrementi dei tempi o dei costi

1. La liquidazione dell'incentivo al gruppo di lavoro è disposta dal Dirigente che impegna la spesa, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti.
2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
3. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o nel caso in cui si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, che comunque possano aver comportato aumenti in variante dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo nei limiti di quanto consentito dalla norma. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile del Progetto predispone un'apposita relazione, prevedendo la decurtazione degli incentivi ai dipendenti coinvolti commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate.
4. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, con ritardi imputabili a dipendenti incaricati superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali

responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente, se si tratta di ritardi o mancanze imputabili a dipendenti incaricati, dispone di non corrispondere alcun incentivo ai dipendenti coinvolti.

5. Non hanno comunque diritto a percepire l'incentivo il responsabile unico del Progetto e gli altri dipendenti incaricati delle attività tecniche, nonché i loro collaboratori, per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, ferme restando eventuali ulteriori responsabilità. Tale violazione dovrà risultare da apposita relazione predisposta dal Responsabile del Progetto o dal Dirigente, nel caso si accertino violazioni in capo al RUP, e dovrà fare seguito a contraddittorio con i dipendenti interessati.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 121, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 12 - Liquidazione dell'incentivo

1. Le quote di incentivo relative a ogni fase diventano liquidabili secondo le seguenti modalità:
 - per la fase di programmazione, progettazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta sottoscrizione del contratto;
 - per la fase di esecuzione:
 - una quota del 50% a fronte di uno stato di avanzamento lavori pari al 50%;
 - il restante 50% con emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione o del documento di agibilità (se trattasi di opere o lavori) oppure certificato di collaudo/regolare esecuzione, verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
2. La liquidazione della quota parte delle risorse per incentivi liquidabili al personale può essere effettuata annualmente a valere sulla somma delle quote divenute liquidabili nel corso dell'anno precedente, con atto di ricognizione, dal Dirigente della struttura competente previo accertamento di cui all'art. 11 del presente Regolamento indicativamente entro mese di giugno.
3. Alla liquidazione delle quote individuali si provvede annualmente con presa visione da parte dei tecnici del prospetto di suddivisione delle quote per eventuali osservazioni e successiva determinazione del dirigente di Settore.
4. Le determinazioni di liquidazione degli importi relativi agli incentivi sono trasmesse preventivamente, dal dirigente competente per materia, al servizio competente alla retribuzione del Personale per la definizione delle quote di incentivi lordi effettivamente liquidabili mediante scorporo degli oneri riflessi di cui all'art. 5, comma 6, e per gli altri adempimenti di natura retributiva.
5. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare il

trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia che va ad incrementare la quota del fondo di cui all'art. 7 del Regolamento.

6. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, vengano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 13 — Norme finali, entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica alle procedure avviate dopo il 1° luglio 2023 e tenuto conto di quanto disposto dal 31 dicembre 2024, data in cui il D.lgs. 209/2024 è stato pubblicato nella G.U., utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante il singolo lavoro, servizio e fornitura.

2. Per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2024, per le attività già concluse a tale data, si applicano le previsioni di legge e regolamentari all'epoca vigenti.

3. Per le attività svolte dopo il 31 dicembre 2024, è possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo con le modalità riportate nel presente regolamento, purché sia presente l'accantonamento degli importi dell'incentivo nel quadro economico.

4. Le disposizioni di cui all'art. 5 comma 6 si applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento anche per attività non ancora concluse e non liquidate, a condizione che le somme destinate al pagamento dell'IRAP trovino autonoma copertura nell'ambito del quadro economico dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, senza ulteriori oneri a carico del bilancio.

5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.

Art. 14 — Informazione e confronto

1. Il Settore Personale e Organizzazione fornisce, indicativamente con cadenza annuale, informazione alla RSU e alle OO.SS. in merito agli incentivi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18/07/2013 n. 358.
2. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente Regolamento e ad eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.

Incentivi per lavori (TABELLA A)

Fasi del Progetto	Attività (Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023)	Peso	
Fase di programmazione e progettazione e affidamento	1 Responsabile del Progetto	10%	40%
	2 Programmazione della spesa per investimenti		
	3 Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (vedi succ. comma 3)		
	4 Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (qualora questa attività non venga svolta la percentuale si somma all'attività del RUP)		
	5 Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	20%	
	6 Redazione del progetto esecutivo		
	7 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		
	8 verifica del progetto ai fini della sua validazione	10%	
	9 predisposizione dei documenti di gara (qualora la presente attività venga svolta dalla SUA la percentuale si somma all'attività del RUP)		
Fase di esecuzione	10 Responsabile del Progetto	7%	60%
	11 Direzione lavori	45%	
	12 Ufficio di direzione lavori (direttore operativo/i, ispettore di cantiere) (qualora questa attività non venga svolta la percentuale si somma all'attività del DL)		
	13 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		
	14 Collaudo tecnico amministrativo / Regolare esecuzione	8%	
	15 Collaudo statico (qualora questa attività non venga svolta la percentuale si somma all'attività del Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione)		
	Totale	100%	

Incentivi per Servizi e Forniture (TABELLA B)
--

Fasi del Progetto	Attività (Allegato I.10 al D.Lgs. 36/2023)	Peso	
Fase di programmazione progettazione e di affidamento	1 Responsabile del Progetto	10%	40%
	2 Programmazione della spesa per investimenti	15%	
	3 Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento		
	4 Redazione del progetto (livello unico)		
	5 DUVRI	15%	
	6 Predisposizione dei documenti (qualora la presente attività venga svolta dalla SUA la percentuale si somma all'attività del RUP)		
Fase di esecuzione	7 Responsabile del Progetto	10%	60%
	8 Direzione dell'esecuzione	45%	
	9 Verifiche DUVRI e subaffidamenti		
	10 Collaudo tecnico amministrativo / Regolare esecuzione	5%	
	11 Verifica di conformità		
	Totale	100%	